



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 90 del 19-07-17

**OGGETTO: MISSIONE ISTITUZIONALE MOSCA - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. E ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO che:

- il Sisma del 2016 ha reso inagibile l'Ospedale di Amndola;
- il Sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, e il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il 13 e il 14 giugno 2017 si sono recati a Mosca nella sede centrale della compagnia petrolifera Rosneft;
- Il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha sottoscritto un accordo tra la Regione Marche e la compagnia petrolifera Rosneft per la donazione di 5 milioni di euro per contribuire alla ricostruzione post sisma del nuovo ospedale di Amandola;
- per la compagnia petrolifera ha firmato l'accordo il Presidente di Rosneft, Igor Sechin;

VISTO l'art. 84 del D.lgs. 267/2000 relativo ai rimborsi spese e Indennità di missione spettanti agli Amministratori locali;

VISTO il D.l. 78/2010 convertito in L. 122 del 28/07/2010 art. 5, comma 8; - Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03/11/2011 concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

VISTO l'art. 35 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 23.12.1999;

DATO ATTO che le medesime disposizioni si applicano agli amministratori comunali, in quanto per il rimborso delle spese di viaggio sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali, per effetto del richiamo operato dall'art. 2 del D.M. 04/08/2011, il quale stabilisce che in occasione (C.l. n. 703 del) di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-Enti Locali;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale dell'ANCI nel parere del 22/02/2013, di cui si riporta di seguito lo stralcio che qui interessa: "L'applicazione agli organi di governo degli enti locali di quanto come sopra disposto dal comma 12 dell'art. 6 è stata oggetto di pareri, richiesti dai comuni, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Liguria (parere n. 10/2011) e Veneto la quale, con parere del 3 giugno 2011, n. 298, ha ritenuto di condividere quanto affermato dalla Sezione Liguria secondo cui 'le spese di missione sostenute dagli organi di governo degli enti locali nel compimento delle attività istituzionali trovano disciplina nell'art. 84 del Tuel e non nell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010' ed ha concluso il parere rilevando che 'la lettura di cui sopra appare l'unica conforme alla Costituzione, in quanto in caso contrario il legislatore statale avrebbe operato una unilaterale ed illegittima limitazione dell'attività istituzionale degli organi di governo degli enti locali, incidendo direttamente sull'ambito di discrezionalità che l'assetto costituzionale riconosce agli enti locali'. In tal senso si era espresso, in merito alla limitazione di rimborsi di spese di viaggio al personale appartenente alle regioni ed agli enti locali, la Corte costituzionale con sentenza del 15 dicembre 2005, n. 449",

RITENUTO pertanto, che il limite di spesa di cui articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 non trova applicazione nei confronti dei rimborsi per spese di missione sostenute dagli amministratori degli enti locali;

RITENUTO poter sostenere le spese di viaggio per la missione istituzionale effettuata a Mosca dal Sindaco, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, curate dall'agenzia di viaggio "Las Viaggi S.r.L." sita ad Ancona in Via del Cardeto n. 3 (P. IVA 01455750420, C.F. 01455750420);

ATTESO che i costi per il suddetto viaggio è pari ad € 1.248,49 iva inclusa c.s.:

- Biglietto aereo Bologna Mosca Bologna in classe economica incluse tasse aeroportuali € 599,74;
- Diritti agenzia su biglietteria aerea (inclusa IVA) € 25,00;
- Sistemazione alberghiera presso Hotel Meropol di Mosca per una notte inclusa prima colazione e tasse € 298,00;
- Spese ottenimento visto d'ingresso in Russia con procedura d'urgenza (1 giorno) inclusa assicurazione medica e spedizioni dei documenti a mezzo corriere € 307,40;
- Diritti di agenzia su pratiche di visti (inclusa IVA) € 18,35;

VISTO l'Art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.lgs 50/2016;

ACQUISITO il CIG Z3F1F5DC09

PRESO ATTO delle fatture dell'Agenzia di viaggio Las Viaggi sita ad Ancona in Via del Cardeto n. 3 (P. IVA 01455750420, C.F. 01455750420) di seguito indicate:

- Fattura n. 2017/0000161/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000162/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000163/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000164/11 del 30/06/2017;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.04.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 9 del 13.07.2016 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

DI IMPEGNARE a favore dell'Agenzia di viaggio Las Viaggi sita ad Ancona in Via del Cardeto n. 3 (P. IVA 01455750420, C.F. 01455750420) la somma complessiva di € 1.248,49 iva inclusa al cap. 24 c.i. 1008/2017 del bilancio di previsione 2017 per l'organizzazione del viaggio istituzionale del Sindaco Adolfo Marinangleli a Mosca il 13 e il 14 giugno 2017;

DI LIQUIDARE le giuste fatture dell'Agenzia di viaggio Las Viaggi sita ad Ancona in Via del Cardeto n. 3 (P. IVA 01455750420, C.F. 01455750420) per una somma totale di € 1.248,49 iva inclusa al cap. 24 c.i. 1008/2017 del bilancio di previsione 2017 di seguito elencate:

- Fattura n. 2017/0000161/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000162/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000163/11 del 30/06/2017;
- Fattura n. 2017/0000164/11 del 30/06/2017;

DI RENDERE NOTO ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, lì 19-07-17

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO